PUNTO 107 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 27/05/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 804 / DGR del 27/05/2014

OGGETTO:
Stanziamento per progetti di pubblica utilità realizzati con l'impiego di disoccupati privi di ammortizzatori sociali o trattamenti pensionistici - anno 2014 (lr n. 3/2009).

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Marino Zorzato	Presente
Assessori	Renato Chisso	Presente
	Roberto Ciambetti	Presente
	Luca Coletto	Presente
	Maurizio Conte	Presente
	Marialuisa Coppola	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Marino Finozzi	Presente
	Massimo Giorgetti	Assente
	Franco Manzato	Assente
	Remo Sernagiotto	Presente
	Daniele Stival	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELENA DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Stanziamento per progetti di pubblica utilità realizzati con l'impiego di disoccupati privi di ammortizzatori sociali o trattamenti pensionistici – anno 2014. L.R. n. 3 del 13 marzo 2009.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento stanzia i finanziamenti per un fondo a copertura di progetti di pubblica utilità, attivati dai Comuni, che comporteranno l'impiego di soggetti ultratrentacinquenni, disoccupati e privi di qualsiasi ammortizzatore sociale o trattamento pensionistico.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, la Giunta regionale promuove l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate dai comuni.
I contributi possono essere corrisposti a condizione che il soggetto impiegato abbia un'età non inferiore a trentacinque anni e che sia disoccupato ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i. e non sia percettore di trattamenti di sostegno al reddito o fruitore di ammortizzatori sociali e sia altresì sprovvisto di trattamento pensionistico.

I soggetti di cui sopra potranno essere impiegati nello svolgimento di servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o comunque di servizi individuati dal comune a beneficio dei cittadini, purché aventi il carattere della straordinarietà e temporaneità.

Per ogni disoccupato impiegato nello svolgimento di lavori di pubblica utilità i comuni o i loro enti strumentali o le società da essi partecipate possono richiedere, in base alle esigenze di impiego, un contributo da corrispondere al lavoratore sino ad un importo massimo di euro 5.000,00 per singolo lavoratore. Il contributo deve essere integrato da una quota di cofinanziamento pari ad almeno il 35 per cento del finanziamento regionale. L'ammontare del contributo erogato ad ogni lavoratore può essere graduato, secondo le indicazioni delle amministrazioni comunali interessate, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato, della durata e del grado di disagio del lavoro svolto.

I comuni o i loro enti strumentali o le società da essi partecipate possono integrare in tutto o in parte i fondi destinati a tali progetti con contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.

La Giunta ritiene di fissare dei massimali di finanziamento per classi demografiche di comuni, fermo restando il limite di euro 5.000,00 di contributo per singolo lavoratore. Tali parametri andranno riferiti alla singola amministrazione comunale, e saranno estesi agli enti strumentali o alle società partecipate dalle stesse, in ragione dei parametri riferibili ai comuni partecipanti agli interventi.

Ciascun comune non potrà presentare più di una domanda di contributo. Nel caso in cui un comune presenti domanda di contributo per più progetti, direttamente o anche tramite società partecipate o enti strumentali o all'interno di aggregazioni di più comuni, qualora nessuna di queste domande sia già stata autorizzata con decreto, verrà tenuta in considerazione solo la domanda nella quale il comune partecipa in forma associata, con preferenza a quella in cui è coinvolto il maggior numero di soggetti o, a parità di numero, alla domanda pervenuta per prima.

Gli enti strumentali dei comuni e le società partecipate dagli stessi potranno presentare progetti previa autorizzazione dei comuni di riferimento, con la quale i comuni rinunciano contestualmente a presentare progetti in proprio.

Di seguito la tabella di riparto:

	Classe demografica Residenti dati ISTAT Censimento 2012	Massimale di base
1	Da 50.000	€ 165.000,00
2	Da 10.000 a 49.999	€ 25.000,00
3	Da 5.000 a 9.999	€ 15.000,00
4	Fino a 4.999	€ 10.000,00

In caso di aggregazione di tre o più comuni legittimati a partecipare al riparto, che presentino un progetto unitario legato al territorio, il contributo massimo richiedibile è dato dalla somma dei singoli massimali di base, con una ulteriore maggiorazione del 5%. Ciò per favorire l'aggregazione territoriale, che si ritiene essere una modalità più efficace di intervento.

Nel caso in cui il soggetto proponente si avvalga di un soggetto attuatore, il rapporto con il soggetto attuatore sarà regolato da apposita convenzione e il contributo al lavoratore sarà erogato dal soggetto attuatore stesso, il quale sarà direttamente rimborsato dal soggetto proponente.

Per l'erogazione dei contributi a favore di disoccupati impiegati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, la Giunta regionale istituisce un fondo di euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0244 "Politiche del Lavoro" del Bilancio di previsione 2014 – capitolo 100236 "Trasferimenti per interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di formazione continua (art. 9, L. 19/07/1993, n. 236 - D.M. Lavoro e Politiche Sociali 21/12/2001)". Il fondo potrà essere integrato con Decreto del Direttore della Sezione Lavoro, dopo aver accertato la disponibilità di risorse sul citato capitolo del bilancio 2014 e a seguito dell'evidenziazione di un fabbisogno del territorio, sino ad un massimo di ulteriori euro 3.000.000,00.

I contributi saranno assegnati ai comuni o ai loro enti strumentali o alle società partecipate che ne faranno richiesta attraverso una procedura aperta a "sportello", secondo l'ordine di presentazione delle domande, sino ad esaurimento dello stanziamento e in ogni caso entro il 12 dicembre 2014.

Per la presentazione delle richieste di contributo i comuni o i loro enti strumentali o le società partecipate faranno riferimento a quanto indicato nella "Direttiva per la richiesta di contributi per progetti di lavori di pubblica utilità realizzati con l'impiego di disoccupati privi di ammortizzatori sociali o trattamenti pensionistici - anno 2014", **Allegato C** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante.

Le domande di contributo devono pervenire agli uffici regionali competenti della Sezione Lavoro, redatte sulla base dell'apposito "fac-simile" contenuto nell'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante.

L'avviso pubblico da pubblicare nel sito Internet della Regione del Veneto è contenuto nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto avviso.

Al termine delle attività, i soggetti proponenti trasmettono agli uffici competenti della Sezione Lavoro, oltre alla rendicontazione, una relazione contenente l'elenco di tutti i soggetti impiegati, con l'indicazione della tipologia del lavoro svolto da ciascuno, della modalità di utilizzo, dei contributi corrisposti e degli eventuali soggetti attuatori coinvolti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Visto l'art. 30 della L.R. n. 3 del 13 marzo 2009;
Visto l'art. 9 della Legge n. 236 del 19 luglio 1993;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. f della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

DELIBERA

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. Di approvare i seguenti allegati, che sono parte integrante del presente provvedimento:
   - **Allegato A** "Avviso pubblico";
   - **Allegato B** "Fac simile della domanda di contributo per la realizzazione di progetti di pubblica utilità attraverso l'utilizzo di disoccupati sprovvisti di ammortizzatori sociali o trattamenti pensionistici - anno 2014";
   - **Allegato C** "Direttiva per la richiesta di contributi per progetti di lavori di pubblica utilità realizzati con l'impiego di disoccupati privi di ammortizzatori sociali o trattamenti pensionistici - anno 2014".
3. Di determinare in euro 3.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative ai contributi per i progetti di pubblica utilità presso i comuni, i loro enti strumentali e le loro società partecipate, alla cui assunzione provvederà il Direttore della Sezione Lavoro con propri atti, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100236/U "Trasferimenti per interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di formazione continua (art. 9, L. 19/07/1993, n. 236 - D.M. Lavoro e Politiche Sociali 21/12/2001)". Qualora si evidenziassero ulteriori necessità da parte del territorio e dopo l'accertamento della disponibilità di risorse sul citato capitolo del bilancio 2014, il Direttore della Sezione Lavoro potrà, con proprio atto, implementare il fondo sino ad un massimo di ulteriori euro 3.000.000,00;
4. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. Di incaricare il Direttore della Sezione Lavoro dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli di natura gestionale e rendicontale;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione del Veneto.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Copia conforme all'originale
conservato agli atti ad uso amministrativo
Venezia, - 9 GIU. 2014
p. Il Segretario
avv. Francesco Magris

REGIONE DEL VENETO SEZIONE LAVORO

DIRETTIVA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ REALIZZATI CON L'IMPIEGO DI DISOCCUPATI PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI O TRATTAMENTI PENSIONISTICI – ANNO 2014

1. Obiettivi

Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, viene istituito un fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità.

I lavori di pubblica utilità hanno non solo l'obiettivo di assicurare un reddito a persone che ne sono prive, ma soprattutto quello di trasformare un intervento assistenziale in un intervento produttivo e capace di mantenere attivi nel mercato del lavoro individui che attualmente ne sono esclusi, favorendo al contempo la rioccupazione, come evidenziato dalla positiva esperienza degli scorsi anni.

2. Soggetti proponenti

Comuni o loro enti strumentali o società da essi partecipate.
Gli enti strumentali e le società partecipate potranno beneficiare del suddetto contributo, solo qualora l'erogazione di tale contributo risulti conforme alla normativa in tema di aiuti di Stato.

Gli enti strumentali o le società partecipate potranno presentare i progetti solo previa autorizzazione del/i comune/i interessato/i, nella quale il comune dichiari di rinunciare a partecipare per proprio conto o tramite ulteriori soggetti.

Ciascun comune non potrà presentare più di un progetto. Nel caso in cui un comune presenti domanda di contributo per più progetti, direttamente o anche tramite società partecipate o enti strumentali o all'interno di aggregazioni di più comuni, qualora nessuna di queste domande sia già stata autorizzata con decreto, verrà tenuta in considerazione solo la domanda nella quale il comune partecipa in forma associata, con preferenza a quella in cui è coinvolto il maggior numero di soggetti o, a parità di numero, alla domanda pervenuta per prima.

3. Aggregazione di comuni

Tre o più comuni possono aggregarsi per presentare un progetto unitario.

In caso di aggregazione di più comuni, verrà nominato un soggetto di riferimento (come capofila), che potrà essere uno dei comuni partecipanti o un soggetto terzo (unione di comuni, comunità montana, consorzio o società partecipata), purché partecipato da tutti i comuni facenti parte dell'aggregazione; il capofila provvederà alla presentazione del progetto e a ogni altro adempimento necessario e conseguente.

Ciascuna aggregazione potrà essere formata da un numero minimo di tre comuni e da un numero massimo di quindici comuni.

REGIONE DEL VENETO SEZIONE LAVORO

4. **Soggetti attuatori**

Il soggetto proponente attua direttamente il progetto oppure può avvalersi anche di un soggetto attuatore individuato mediante procedura conforme alla normativa vigente: imprese in genere, imprese sociali, cooperative sociali di tipo A o B, società di public utility.

Il rapporto tra proponente e attuatore sarà regolato da apposita convenzione.

I costi di gestione del rapporto con il soggetto attuatore sono ad esclusivo carico del soggetto proponente e non potranno rientrare nella quota di finanziamento regionale, ma solo in quella di cofinanziamento comunale.

5. **Destinatari**

Soggetti con un'età non inferiore a trentacinque anni e che siano disoccupati ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i. e non siano percettori di trattamenti di sostegno al reddito o fruitori di ammortizzatori sociali e siano altresì sprovvisti di trattamento pensionistico di vecchiaia, anzianità e inabilità (con eccezione quindi dei titolari di trattamenti di reversibilità, di assegni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di assegni e pensioni di invalidità civile).

Ciascun comune potrà impiegare unicamente soggetti residenti nel proprio territorio.

Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del progetto, sorga la necessità di sostituire uno o più lavoratori, si dovrà inviare tramite posta elettronica certificata una comunicazione alla Sezione Lavoro della Regione del Veneto indicando il nominativo e il codice fiscale del/i nuovo/i lavoratore/i che si intende inserire nel progetto. Gli uffici regionali competenti provvederanno poi a verificare i requisiti dei nuovi soggetti indicati e ad approvarne il coinvolgimento nel progetto.

6. **Individuazione delle azioni realizzabili**

I soggetti di cui sopra possono essere impiegati nello svolgimento di servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi, di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o comunque individuati dal comune a beneficio dei cittadini, purché si tratti di attività aventi il carattere della straordinarietà e temporaneità.

7. **Modalità di utilizzo dei lavoratori**

L'utilizzazione dei lavoratori nel progetto, sia nel caso di impiego diretto sia nel caso in cui ci si avvalga di un soggetto attuatore, può avvenire mediante una delle tipologie di rapporto previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle che non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quali ad esempio il lavoro a progetto, le prestazioni occasionali di tipo accessorio, limitatamente alle attività riconducibili alle previsioni dell'art. 70 del D.lgs. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni e i tirocini, nel rispetto della normativa vigente.

8. **Avvio e durata del progetto**

Il progetto dovrà essere avviato entro 60 giorni dalla data di trasmissione del decreto di approvazione da parte della Sezione Lavoro al soggetto proponente o al soggetto capofila di un'aggregazione di comuni.
Qualora il progetto non venga avviato entro 60 giorni dalla suddetta data, l'Amministrazione Regionale si riserva di disimpegnare, con decreto, le risorse già impegnate per il progetto e destinarle ad altri progetti.

La durata massima del progetto è fissata in 6 mesi.

SEZIONE LAVORO

Il progetto si considera avviato alla data dell'assunzione del primo lavoratore. La data di avvio dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione del Veneto tramite posta elettronica certificata.

All'interno del progetto possono essere avviati i singoli rapporti di lavoro o di tirocinio previsti anche in date diverse e con durata variabile, dovranno tuttavia tutti concludersi entro sei mesi dalla data di avvio del progetto.

9. Finanziamento

I comuni o i loro enti strumentali o le società partecipate possono richiedere alla Regione un contributo dell'importo massimo di euro 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato, a copertura del costo del lavoro, nel limite del massimale calcolato ai sensi del punto 10.

Si intende per costo del lavoro l'importo direttamente riferibile al lavoratore coinvolto nel progetto, comprensivo del costo retributivo e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per il lavoratore coinvolto.

L'importo del contributo da assegnare al singolo lavoratore sarà determinato dalle amministrazioni comunali di riferimento in relazione alle esigenze d'impiego, alla durata e al grado di disagio del lavoro svolto e al reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato.
Il contributo regionale sarà erogato ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione, a seguito della presentazione del rendiconto.

10. Criteri di riparto

In base alla classe demografica di appartenenza dell'amministrazione comunale, i massimali di base sono così di seguito fissati:

	Classe demografica Residenti Censimento 2012	**Massimale di base**
1	Da 50.000	€ 165.000,00
2	Da 10.000 a 49.999	€ 25.000,00
3	Da 5.000 a 9.999	€ 15.000,00
4	Fino a 4.999	€ 10.000,00

In caso di domanda proposta da enti strumentali o società partecipate, per calcolare il contributo massimo richiedibile si fa riferimento alla somma dei massimali previsti per ogni amministrazione comunale partecipante al progetto.

In caso di aggregazione di tre o più comuni, anche attraverso il progetto presentato da proprie società partecipate o da propri enti strumentali, il contributo massimo richiedibile è dato dalla somma dei singoli massimali di base, con un'ulteriore maggiorazione del 5%.

11. Quota di cofinanziamento

Il soggetto proponente è tenuto a cofinanziare il progetto, integrando il finanziamento regionale con una somma pari al 35% dello stesso. Tale quota potrà essere integrata, in tutto o in parte, da parte di soggetti terzi pubblici o privati.

12. Presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo devono pervenire agli uffici regionali competenti della Sezione Lavoro esclusivamente tramite posta elettronica certificata e devono essere redatte sulla base dell'apposito "fac-simile", di cui all'**Allegato B**.
Si precisa che la PEC dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura "Lavori di Pubblica Utilità – D.G.R. n. _____ del _____. Presentazione domanda di contributo. Anno 2014";
- nel corpo della mail dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
  a) destinatario: Dipartimento Formazione Istruzione Lavoro – Sezione Lavoro;
  b) "Contiene domanda di contributo per un Progetto di Lavori di Pubblica Utilità. Anno 2014";
  c) dati identificativi del richiedente.

Gli allegati[1] dovranno:
a) riportare nel proprio nome file una sintetica descrizione del contenuto, ad esempio "Domanda di contributo.pdf" oppure "Autorizzazione del Comune di XXXX.pdf";
b) non contenere, nella denominazione del file, caratteri speciali, segni di interpunzione o accenti;
c) non superare la dimensione massima di invio, tramite PEC, di totali 40 Mb.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altro soggetto con delega espressa del legale rappresentante e corredata da copia del documento d'identità del soggetto che sottoscrive.
L'ordine di esame delle domande di ammissione al contributo segue l'ordine di ricezione delle domande, purché protocollabili, da parte del server della Regione del Veneto, così come certificato dalla "Ricevuta di avvenuta consegna".

13. Termini di presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo potranno essere presentate, tramite posta elettronica certificata, all'ufficio competente sotto riportato a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di apposito avviso nel sito Internet della Regione del Veneto, nella sezione "Bandi Avvisi e Concorsi" ed entro il 12 dicembre 2014 o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento previsto:
Regione del Veneto – Giunta Regionale
Sezione Lavoro
Ufficio Crisi Aziendali e Incentivi alla Rioccupazione
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

---

[1] *Si precisa che ai messaggi in entrata, ricevuti alla casella PEC della Regione del Veneto, possono essere allegati esclusivamente file in formati portabili statici non modificabili, che non contengano macroistruzioni o codici eseguibili. Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO, che forniscano sulla carta una disposizione grafica uguale a quella rappresentata sullo schermo del computer. Si richiedono, per documenti di testo o scansionati, i seguenti formati: .pdf , pdf/A .odf , .txt , .jpg , .gif .tiff , .xml . Allegati trasmessi in altri formati diversi tes. .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati. Assicurarsi, in caso di scansione di documenti cartacei, che il documento digitalizzato risulti leggibile. La risoluzione di scansione consigliata è di 300 punti per pollice "d.p.i.".*

REGIONE DEL VENETO SEZIONE LAVORO

14. **Requisiti di ricevibilità della domanda**

La domanda di ammissione al finanziamento si considera irricevibile in caso di:

- omessa sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto avente delega espressa da parte del legale rappresentante;
- omessa indicazione dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti da impiegare nei lavori di pubblica utilità;
- omessa descrizione del progetto;
- (nel caso di aggregazione di comuni o di domanda proposta da enti strumentali o società partecipate dai comuni) mancanza dell'autorizzazione del/i comune/i interessato/i, nella quale il comune dichiari altresì di rinunciare a partecipare per proprio conto o tramite ulteriori soggetti;
- invio della domanda con mezzi diversi da quello indicato al punto 12.

Nel caso in cui manchi l'indicazione della quota di cofinanziamento, essa si intenderà consistere nel 35% del finanziamento richiesto.
Qualora la domanda sia da considerarsi irricevibile, essa perde la priorità acquisita nell'istruzione e, di conseguenza, nell'accesso al finanziamento e dovrà essere inviata una nuova domanda.

15. **Rendicontazione**

Il rendiconto deve essere presentato, a cura del soggetto proponente, entro 60 giorni dal termine delle attività oggetto di contributo, usando l'apposito modulo che sarà approvato con decreto del Direttore della Sezione Lavoro, allegando altresì:

- in caso di rapporto di lavoro a termine (tempo determinato o collaborazione a progetto): copia delle buste paga dei lavoratori coinvolti nel progetto.
- in caso di prestazione occasionale di tipo accessorio: copia dei buoni lavoro (voucher) acquistati ed intestati ai lavoratori coinvolti nel progetto, oppure, in alternativa, copia della ricevuta attestante la consegna al lavoratore dei voucher, con indicazione del periodo lavorativo, della cifra complessiva e del numero di serie dei voucher, sottoscritta dal lavoratore e corredata da copia di un documento di identità dello stesso.
- in caso di tirocinio: copia dei prospetti borsa lavoro dei tirocinanti coinvolti unitamente a copia del bonifico effettuato a favore del tirocinante, corredato da estratto conto.

Nel caso di impiego attraverso un soggetto attuatore, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere altresì allegata copia della convenzione.
Il contributo verrà erogato a seguito di presentazione, da parte del soggetto proponente, della relativa richiesta di liquidazione.

Il soggetto proponente è altresì tenuto a trasmettere alla Giunta regionale - Sezione Lavoro, al termine del progetto e contemporaneamente al rendiconto, una relazione contenente l'elenco di tutti i soggetti impiegati, con l'indicazione della tipologia del lavoro svolto da ciascuno, della modalità di utilizzo, dei contributi corrisposti e degli eventuali soggetti attuatori coinvolti.

16. **Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in seguito all'implementazione del presente bando verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"